

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 1

Il presente Regolamento ha per oggetto:

- ✍ Definizione dei principi generali, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 915 del 10.9.1985;
- ✍ Classificazione dei rifiuti, art. 2 D.P.R. 915/85;
- ✍ Disciplina della raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio comunale nonché dello smaltimento e determinazione del perimetro entro il quale è istituito il servizio di N. U.;
- ✍ le norme per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti pericolosi, tossici e nocivi;
- ✍ elencazione delle mansioni, incombenze, diritti e doveri del personale addetto al servizio di N. U.;
- ✍ applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 185 del 13.2.1964 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse e dello sfruttamento delle cave;
- c) agli scarichi idrici disciplinati dalla Legge 319 del 10.5.1976 e successive modificazioni ed integrazioni, come pure ai liquami, purché questi non risultino "tossici e nocivi";
- d) alle emissioni nell'aria soggette alla disciplina di cui alla Legge 13.7.1966, n. 615, ed ai relativi regolamenti di esecuzione;
- e) ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nella attività agricola;
- f) agli esplosivi

Art 2

PRINCIPI GENERALI

L'attività di smaltimento dei rifiuti di cui al successivo art. 3 nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, di cernita, di trasporto, di trattamento (inteso come operazione necessaria per il riutilizzo), la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente regolamento ed all'osservanza dei seguenti principi generali:

- ✍ deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute pubblica, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- ✍ deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- ✍ devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- ✍ devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- ✍ devono essere promossi, favoriti ed incoraggiati sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia.

Art. 3

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

I rifiuti, ai sensi del D.P.R. 915/82, Sono classificati in:

- ✍ urbani;
- ✍ speciali
- ✍ tossici e nocivi.

Art. 4

RIFIUTI URBANI

Rifiuti urbani sono:

- 1) rifiuti urbani interni non ingombranti: provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, quali scarti alimentari, rifiuti derivanti dalla pulizia degli edifici, piccoli contenitori di plastica, carta, ecc.;

- 2) Rifiuti ingombranti: quali beni di consumo durevoli di arredamento o di impiego, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti vivili di ogni genere ;
- 3) Rifiuti urbani esterni; rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche, strade ed aree ad uso privato soggetto, comunque, ad uso pubblico, sulle spiagge, ecc.; -
- 4) Rifiuti urbani pericolosi:
 - batterie e pile usate;
 - prodotti farmaceutici;
 - prodotti e relativi contenitori etichettati con:
 - “T” (tossici)
 - “F” (infiammabili)
- 5) Rifiuti speciali assimilabili agli urbani indicati nei punti 1.1.1. lettera a) della deliberazione del 27.7.1984 del Comitato interni.

Art. 5

RIFIUTI SPECIALI

Sono rifiuti speciali:

- 1) I residui derivanti da lavorazioni industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili a quelli urbani;
- 2) I rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini che non siano dichiarati assimilabili a quelli urbani;
- 3) I materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete destinate all'abbandono;
- 4) I residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

Art. 6

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

Sono considerati rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani (e come tali sono soggetti agli stessi criteri di tassazione) i rifiuti provenienti da attività artigianali, commerciali e di servizi, che rispettano le seguenti caratteristiche qualitative e quantitative:

- Caratteristiche qualitative: i rifiuti devono essere costituiti da manufatti e materiali analoghi a quelli descritti nell'allegata tabella 1, che forma parte integrante del presente regolamento e, comunque, analoghi per caratteristiche chimico—fisiche ai rifiuti urbani.

La tabella può essere aggiornata mediante un atto deliberativo di Consiglio Comunale.

- Caratteristiche quantitative: la produzione annua dei suddetti rifiuti non deve eccedere i 10 Kg/mq, calcolati sulla superficie tassabile destinata alla formazione dei rifiuti, tale limite

quantitativo non si applica qualora i rifiuti prodotti siano direttamente conferiti ai servizi di raccolta differenziata; i costi di smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani sono ricoperti da tasse.

Art. 7

RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti speciali che contengono o sono contaminate dalle sostanze elencate nell'allegato D.P.R. 915/82, inclusi i policlorodifenili, i policlorotrifenili e le loro miscele in quantità e/o concentrazioni tali da presentare un pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, come determinate al punto 1 - 2 della direttive adottate con Deliberazione del 27.7.1984 del Comitato Internazionale, di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/82.

Resta salva la normativa dettata dalla Legge 10.5.1976 n. 319 e successive modificazioni, integrazioni e relative prescrizioni tecniche, per quanto concerne la disciplina dello smaltimento sul suolo e nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi (di cui all'art. 2 lettera e), punti 2 e 3 della citata Legge), purché questi non siano tossici e nocivi, ai sensi del D.P.R. n. 915/82 e relative prescrizioni tecniche.

Art. 8

RIFIUTI SPECIALI INERTI

Sono rifiuti inerti i seguenti rifiuti, purché non contaminati da sostanze tossiche e/o nocive:

- materiale da costruzione e di delimitazione quali mattoni, intonaci, tegole, calcestruzzi, cemento armato, gesso e frammenti di rivestimenti stradali e simili;
- materiale ceramici come ceramica, porcellana, terraglia, mattoni, purché cotti;
- vetri di tutti i tipi;
- terreni come sabbie, argille e simili;
- rocce e pietre da costruzione quali marmo, granito, ardesia, ghiaia, breccia e simili e agli scarti delle loro lavorazioni.

Art. 9

DIVIETI

E' vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato, se pur temporaneo, dei rifiuti in aree pubbliche ed in aree private soggette ad uso pubblico.

E' fatto divieto di scaricare i rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private (fermo restando le disposizioni contenute nella Legge 319 del 10.5.1976).

E' vietato versare o fare scorrere sulle aree pubbliche di uso pubblico, liquidi che lascino tracce sul suolo, esalino –cattivi odori; arrecando gravi inconvenienti igienico sanitari.

E' vietato a persone non autorizzate qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio N.U. per lo smaltimento.

E' vietata l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati non autorizzati dal Comune.

E' vietata l'installazione e la gestione degli impianti di innocuizzazione e/o eliminazione dei rifiuti speciali e, di conseguenza, il relativo smaltimento di questi senza che sia stata richiesta ed ottenuta la necessaria autorizzazione all'Ente preposto. Lo smaltimento dovrà essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni ottenute nell'autorizzazione.

Art. 10

RIFIUTI SOLIDI URBANI

La raccolta dei rifiuti, intesa come attività di pubblico interesse, è svolta dal Comune, che è impegnato ad assicurarla in tutto il territorio.

Il servizio dovrà essere assicurato in tutto il centro abitato (ivi comprese le residenze stagionali).

A tale scopo vengono delimitate le seguenti zone, entro le quali è istituito il servizio di raccolta:

- 1) dei rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 2) dei rifiuti ingombranti, quali, beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso domestico provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 2 del D.P.R. 915/82;
- 3) dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani (elenco deliberazione del 27.7.1984 del Comitato Internazionale pp. 1.1.1. lettera c) diventati urbani ai sensi della legge 22.2.1994, n. 146.

ZONA	DELIMITAZIONE
A	GRUTTI - SANTA ROSA - S. VITO - SETA – TORRETTA
B	ZECCHINO - STAZIONE – VIA LATIANO – VIA FEDERICO II° SVEVO – CENTRALE ELETTRICA
C	CENTRO STORICO - VIA SANDONACI - VIA PANAREO VIA DUCA DI GENOVA - VIA G. ZULLO — VIA G. VERDI
D	VIA A. FERRARO - VIA NOIA - VIA ROMAGNA –VIA LOMBARDIA - P.ZZA UNITA' D'ITALIA
E	VIA S. ANTONIO - VIA S. PANCRAZIO - VIA BOLOGNA VIA TORRE S. SUSANNA - VIA G. TRONO - VIA PROGRESSO
F	VIA BRINDISI - VIALE INDIPENDENZA - VIA MAJA MATERDONA S. ANTONIO – PAISIELLO

G	VIA TRENTO - VIA MERANO - VIA BRINDISI – CENTRO STORICO
H	VIA E. FERDINANDO - VIA DUCA DI GENOVA VIA DOTT. E.CAVALIERE - VIA M.A.CATINIANO
I	VIA ROMA - VIA GEN. FALCONE - VIA G. VERDI -VIA BISCOSI
L	Contrada “TORRETTA”
M	Contrada “PALMITELLA”
N	Contrada “TAGLIATA”
O	Contrada “S. ROSA”
P	Contrada “IONIMA”
Q	Contrada “CAPECE”
R	Contrada “ORFANI”
S	Contrada “SIMONI”
T	Contrada “CORCIOLO”

Con deliberazione di Giunta Comunale potrà essere ampliato il perimetro delimitato al precedente comma. Nella stessa deliberazione si dovrà dare atto che l’ampliamento delle zone può essere assicurato con una più razionale organizzazione del lavoro, senza che ne derivino maggiore spese, a qualsiasi titolo, a carico del Comune.

Ove alla modificazione del perimetro, come prima delimitato, consegua una maggiore spesa per il bilancio comunale, le variazioni dovranno essere apportate nel rispetto dell’art. 32 della legge 8.6.1990, n. 142.

Art. 11

La raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, saranno assicurati. dal personale dipendente con i mezzi assegnati per detto servizio.

Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta potrà essere:

- 1) programmata per zona, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti di cui al comma 1 del precedente art. 10;
- a) fatta anche dietro richiesta, per quanto riguarda i rifiuti di cui al comma 2 del precedente art. 10.

Il Sindaco, con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta ed i relativi orari.

Art. 12

COMPITI

Il servizio comprende:

- a) la raccolta ed il deposito di tutti i rifiuti solidi urbani elencati nell’art. 4, commi 1- 2-3;

- b) la spazzatura del suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico transito o uso e trasporto della medesima spazzatura;
- c) spazzatura, lavaggio giornaliero dei cassonetti e disinfezione periodica degli stessi;
- d) spazzatura, lavaggio, disinfezione, due volte la settimana, dei mercati destinati alle vendite dei beni commestibili ad eccezione del mercato ittico, che avverrà giornalmente;
- e) spazzatura, lavaggio e disinfezione settimanale degli automezzi ed attrezzature adibili alla raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- f) lavaggio strade nei mesi estivi e nei giorni successivi alle fiere e mercati;
- g) raccolta e trasporto di carogne di animali nel centro abitato.

Art. 13

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI

Per favorire fin dal conferimento il recupero di energie e materiali, in forma diretta o attraverso successivi trattamenti, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilabili avviene, di norma, separando i flussi dei rifiuti per frazioni merceologiche in funzione delle concrete possibilità di recupero esistenti e dei sistemi di trattamento e smaltimento dei rifiuti impiegati.

Le frazioni merceologiche primariamente interessate alla raccolta sono: carta, cartone, vetro, plastica, metalli ferrosi, rifiuti vegetali e delle macellerie, residui alimentari.

Le modalità ed i sistemi di raccolta saranno determinate, a seconda del tipo di frazione merceologica, con ordinanza del Sindaco.

E' fatto obbligo ai produttori dei rifiuti solidi urbani e assimilati di conferire separatamente i rifiuti per i quali sono organizzati appositi Servizi di raccolta differenziata.

La raccolta di singole frazioni merceologiche di rifiuti destinati al recupero, verrà affidata a ditte private appositamente autorizzate.

Art. 14

CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILABILI NON INGOMBRANTI

I rifiuti urbani interni ed assimilabili non ingombranti devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a consegnarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e a rispettare, per il conferimento, le modalità previste dal presente regolamento e nelle, relative ordinanze sindacali.

Di norma, il conferimento di detti rifiuti avviene in cassonetti o, comunque, in contenitori chiusi, destinati a specifiche frazioni merceologiche.

In tali contenitori è sempre vietato conferire:

- rifiuti di qualità diversa da quella a cui in contenitori sono specificatamente destinati;
- rifiuti indistinti contenenti rifiuti organici e putrescibili non raccolti in sacchetti chiusi;
- rifiuti ingombranti;
- rifiuti speciali, tossici e nocivi, pericolosi;
- sostanze liquide;
- materiali accesi;
- materiali metallici, che possono causare danno ai mezzi di raccolta e trasporto o alle persone.

Se la raccolta avviene in contenitori chiusi, gli imballaggi voluminosi, qualora non sia prevista un'apposita raccolta, devono essere conferiti dopo un preventivo sminuzzamento per ridurre al minimo il volume.

Dopo l'uso i contenitori ed i cassonetti debbono essere richiusi.

Art. 15

CONFERIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

S'intendono rifiuti urbani pericolosi:

- pile e batterie usate;
- prodotti farmaceutici;
- sostanze infiammabili e/o tossiche e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F".

Sono considerati rifiuti urbani pericolosi, i rifiuti di tale genere prodotti e dalle usanze commerciali, artigianali e di servizi assimilabili.

Le utenze commerciali, artigianali ed i servizi non possono essere assimilate qualora i rifiuti del tipo considerato urbano pericoloso da esse prodotto superi comunque i 20 Kg. annui in tal caso tali rifiuti saranno considerati a tutti gli effetti speciali (ed eventualmente tossici e nocivi).

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi avviene mediante una convenzione con una ditta specializzata (lo smaltimento è a carico del produttore).

Pertanto, il produttore è obbligato a:

- conferire le pile e le batterie usate da parte di qualunque esercizio pubblico ne faccia commercio, in contenitori ubicati presso i propri esercizi ;
- conferire i farmaci scaduti in contenitori chiusi ubicati presso farmacie, ospedali ed ambulatori;

- le sostanze tossiche e/o infiammabili e relativi contenitori devono essere conferiti nei centri di raccolta specializzati; per gli esercizi commerciali, artigianali, agricoli (relativamente ai solo fitofarmaci) e di servizi, devono essere conferiti in appositi contenitori.

Art. 16

RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INGONBRANTI ED ASSIMILATI

La raccolta di questi rifiuti può essere, in genere, effettuata con uno dei seguenti sistemi:

- 1) conferimento dei rifiuti presso appositi punti di raccolta con le modalità ed i tempi fissati con ordinanza sindacale;
- 2) conferimento e raccolta dei rifiuti presso la stessa abitazione dell'utente previo accordo con l'Ufficio di N.U. e secondo le modalità ed i tempi fissati con ordinanza sindacale.

Art. 17

FREQUENZA E PERIODICITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI

Le modalità e gli spazi della raccolta vengono fissati dal Sindaco con periodicità tale da evitare che la produzione dei rifiuti ecceda le capacità dei contenitori e che la permanenza dei rifiuti provochi inconvenienti igienico-sanitari.

Tale norma è rigorosamente garantita anche nel caso di affidamento a terzi della raccolta dei rifiuti speciali e la sua violazione ripetuta costituisce causa di decadenza del rapporto.

La frequenza del servizio sarà differenziata in funzione delle diverse frazioni merceologiche di raccolta, fermo restando che i rifiuti a base organica e soggetti a putrescenza sono comunque raccolti ogni qualvolta possono essere fonte di infezione e su disposizione dell'Ufficio di N.U.

Art. 18

Il servizio di raccolta dei rifiuti esterni consta delle seguenti fasi:

- 1) svuotatura periodica dei cestini ed altri contenitori analoghi;
 - 2) spazzamento, con mezzi manuali o meccanici, delle aree pubbliche o di uso pubblico;
- Il servizio di cui si tratta, viene effettuato nelle e con le modalità di cui all'art. 10.

Nel caso di "eccezionale formazione dei rifiuti urbani esterni", quale avviene in occasione di fiere, mercati, sagre o manifestazioni che comportano affluenza di pubblico,

nonché per la caduta autunnale delle foglie e, comunque, In occasione di particolari eventi atmosferici, viene effettuato in considerazione delle necessità.

Le modalità e gli orari della raccolta dei rifiuti urbani esterni, vengono fissati dal Sindaco su proposta dell'Ufficio di N.U., anche sulla base delle esigenze del servizio.

Art. 19

I concessionari ed occupanti dei posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere puliti il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività.

I gestori di servizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. I rifiuti urbani interni devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 20

CARICO E SCARICO DELLE MERCI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e deposito di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie stessa.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Servizio Comunale, fatti salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e regolamento.

Art. 21

DISPOSIZIONI DIVERSE

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade o aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute a rimuovere gli escrementi degli animali stessi. Le modalità saranno stabilite mediante apposite ordinanze sindacali.

Chi effettua attività relativa alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività ed, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite dal personale del servizio N.U., secondo le modalità previste dal regolamento.

Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare all'Ufficio Igiene e Sanità il programma delle iniziative, indicando le aree che si intendono effettivamente impegnare o utilizzare e a provvedere, direttamente o attraverso una convenzione con il servizio, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso.

Art. 22

NORME IGIENICO - SANITARIE RELATIVE AL PUBBLICO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

Tutti i contenitori dislocati su tutto il territorio dall'Amministrazione Comunale per la raccolta dei rifiuti in genere (cassonetti, campane, cestini, ecc.) devono essere sottoposti a periodici interventi di pulizia e disinfezione da parte del servizio.

Durante il conferimento, raccolta e deposito dei rifiuti, dovrà essere evitata ogni dispersione di essi.

I mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti dovranno essere mantenuti puliti e sottoposti a periodica pulizia da parte del personale addetto.

Art. 23

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI

Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, sia interni che esterni, avviene in impianti autorizzati e nell'osservanza delle specifiche norme legislative vigenti.

Art. 24

RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E NOCIVI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI NEI CONFRONTI DEL COMUNE

I produttori dei rifiuti tossici e/o nocivi sono tenuti a comunicare al Comune l'attività che dà luogo alla formazione dei rifiuti. Nella stessa (deve indicare):

- quantitativo e tipologie dei rifiuti prodotti;
- quantitativo e tipologie dei rifiuti stoccati all'interno del perimetro aziendale;

- quantitativo e tipologia dei rifiuti smaltiti;
- tecniche di smaltimento adottate;
- generalità dei soggetti incaricati al trasporto (qualora i rifiuti non siano trasportati in conto proprio);
- generalità del soggetto incaricato dello smaltimento e documentazione comprovante la sua autorizzazione a svolgere tale attività;
- località in cui è avvenuto lo smaltimento finale.

Nel caso di rifiuti tossici e nocivi ci devono essere le copie delle schede descrittive del rifiuto e delle analisi chimiche relative.

Tali comunicazioni devono essere fornite entro il 28 febbraio di ciascun anno, in relazione all'anno precedente.

Art. 25

SMALTIMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CON IL COMUNE CHE GESTISCE IL SERVIZIO PUBBLICO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

I produttori dei rifiuti speciali possono rivolgersi, per il relativo smaltimento, al Comune gestore del pubblico servizio di N.U.

Il conferimento dei rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, al servizio comunale di smaltimento rifiuti, è ammesso esclusivamente dietro stipula di convenzione.

Allo scopo, gli stessi produttori devono presentare domanda in carta legale al Sindaco.

La domanda dovrà contenere:

- generalità complete del mittente;
- la descrizione e la localizzazione delle attività da cui provengono i rifiuti speciali;
- l'indicazione della possibile riutilizzazione dei rifiuti da smaltire con o senza preventiva trasformazione;
- la quantificazione dei rifiuti (in mc. e/o q.li o gr. al mese) e la loro tipologia.

La convenzione viene stipulata dopo che l'Ufficio N.U. espleta la fase istruttoria che consiste nell'accertare la possibilità di recepire i rifiuti speciali di cui si chiede lo smaltimento e propone, caso per caso, le modalità, i tempi ed il costo del servizio (sulla base di tariffe e formule tipo fissate dal C.C.) dedotto l'importo dovuto ad eventuali recuperi, dipendentemente dalla quantità, tipologia del rifiuto, dei mezzi e personale impiegato.

Qualora si verifichi che i materiali, in alternativa allo smaltimento, possano essere destinati al riciclo o alla produzione di energia, non può essere stipulata convenzione. Il produttore dei rifiuti deve verificare la possibilità di riutilizzo. La convenzione avrà la durata di un anno e verrà rinnovata tacitamente se non disdettata entro tre mesi prima della scadenza.

La convenzione decade per il mancato rispetto del presente regolamento e delle norme in essa previste.

L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere le modalità della convenzione per motivi di servizio, per ragioni di igiene o, comunque, per altre necessità di pubblico interesse, dietro preavviso di 15 giorni.

Art. 26

RIFIUTI PROVENIENTI DA OSPEDALI E SIMILI

Sono rifiuti ospedalieri tutti i rifiuti prodotti da ospedali, da istituti di cura e di prevenzione, pubblici e privati, da ogni altra istituzione pubblica o privata che svolge attività sanitarie, diagnostiche e di ricerca, nonché da laboratori biologici.

Detti rifiuti si distinguono in:

- a) rifiuti ordinari: derivanti dalla preparazione dei cibi, esclusi i pasti provenienti dai reparti, quando il sistema di raccolta e di stoccaggio provvisorio garantisce la netta separazione dagli altri rifiuti ospedalieri, nonché i rifiuti di imballaggi in genere provenienti dal reparto magazzino;
- b) rifiuti infetti o potenzialmente infetti: comprendono le medicazioni, i rifiuti prodotti nei reparti infettivi, i medicinali scaduti o deteriorati, i residui dei pasti;
- c) rifiuti ad alta carica batterica: comprendono gli scarichi provenienti dai laboratori di microbiologia e chimica clinica, da macchine per dialisi, materiale organico infetto, componenti organici per esami, ecc.;
- d) parti anatomiche: provenienti dalle sale operatorie degli istituti di medicina legale, ecc.

I rifiuti di cui alla precedente lettera a) sono assimilabili ai rifiuti urbani e ad essi si applicano le disposizioni del presente regolamento e relative ai rifiuti urbani.

I rifiuti di cui alle lettere b) e d) sono rifiuti speciali (punto 2 del precedente art. 5). Il loro smaltimento non compete al Comune e deve essere effettuato secondo sistemi e con impianti che garantiscono la migliore tutela possibile delle esigenze igienico sanitarie.

Tali rifiuti devono essere raccolti, conservati e trasportati in contenitori e con modalità tali da evitare ogni rischio di contatto con l'ambiente circostante ed ogni possibilità di scambio con i rifiuti urbani ed assimilati.

La vigilanza e l'emanazione delle prescrizioni riguardanti ogni fase dello smaltimento dei rifiuti di cui al 3° comma del presente articolo, oltre che alla Provincia sono affidate al servizio di Igiene pubblica e del territorio competente USL, sulla base delle disposizioni previste dalla deliberazione adottata Il 27.7.1984 dal Comitato Interministeriale, di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82 ed, in particolare dai punti 2.2 e 1.1.3.

Art. 27

RIFIUTI PROVENIENTI DAI CIMITERI

I rifiuti cimiteriali propriamente detti, quali: resti di casse, di vestiti od altro, provenienti da esumazioni o estumulazioni, non sono soggetti alle norme del presente regolamento.

Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 285 del 10.9.1990 "Regolamento Polizia Mortuaria" e ad altre Leggi o Regolamenti vigenti nel campo della Polizia Mortuaria.

Per i rifiuti che si originano nei cimiteri, quali: fiori secchi, lumini esauriti, carte, ecc. si applicano le disposizioni del presente regolamento relative ai rifiuti urbani.

Art. 28

VEICOLI A MOTORE RIMORCHI E SIMILI

Lo smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'art. 5 del presente regolamento, è disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 915/82.

Per il rilascio a privati della licenza comunale prevista dal 4° comma del. citato art. 15 del D.P.R. 915/82, per l'installazione e la gestione di centri di raccolta per la demolizione, rottamazione ed eventuale recupero di parti di autoveicoli, rimorchi e simili, gli interessati devono presentare domanda, in carta legale, indirizzata al Sindaco.

La domanda dovrà contenere:

- 1) generalità complete del richiedente;
- 2) denominazione e ragione sociale della Ditta rappresentata dal richiedente;
- 3) Superficie che il richiedente intende utilizzare per la realizzazione del centro raccolta;
- 4) planimetrie generiche, in scala 1/2.000, con indicata l'ubicazione nel territorio comunale e planimetria del centro di raccolta su scala 1/500;
- 5) attrezzatura che si intende utilizzare nella gestione del centro;
- 6) quantitativo massimo di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso;
- 7) tempo massimo di detenzione, previsto da parte del centro di raccolta, dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione non superiore ai 180 giorni di conferimento;
- 8) caratteristiche della recinzione dell'area occupata dal centro di raccolta..

Resta salvo l'obbligo, per i gestori dei centri di che trattasi, di ottenere autorizzazione dagli organi competenti, così come previsto dalle norme vigenti (art. 6, lettera a) del D.P.R. 915/82).

Art. 29

RACCOLTA E SMALTIMENTO SCARICHI ABUSIVI

Lo scarico abusivo dei rifiuti presenti in aree pubbliche o di uso pubblico, prevede che l'Ufficio di N.U., in collaborazione con la Polizia Municipale, accerti l'identità del responsabile, il quale è tenuto, fermo restando le previste sanzioni, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistono motivi di carattere igienico sanitario od ambientale, dispone, con ordinanza, previa fissazione di un termine, a provvedere alla rimozione di detti rifiuti, il costo del servizio viene addebitato al responsabile.

Se l'identità dei responsabile resta sconosciuta, il servizio N.U., su disposizione del Sindaco o suo delegato, provvede alla raccolta dei rifiuti ed al conseguente smaltimento.

Art. 30

NORME CONCERNENTI IL PERSONALE N.U.

Oltre al rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento organico del personale, gli addetti al servizio di N.U. sono tenuti a:

- 1) adempiere ai compiti assegnati loro dal responsabile del servizio, utilizzando con accortezza le attrezzature ed i mezzi necessari secondo le disposizioni impartite;
- 2) utilizzare tutti i mezzi protettivi atti ad assicurare la propria incolumità nello svolgimento del servizio;
- 3) sottoporsi a visita medica di controllo ed alle vaccinazioni previste dalla Legge;
- 4) prendere ogni precauzione, durante lo svolgimento del proprio lavoro, per evitare ogni danno a persone o cose;
- 5) segnalare tempestivamente all'Ufficio competente ogni disservizio, problema igienico— sanitario o, comunque, ogni guasto o carenza rilevata nei mezzi e nelle attrezzature in dotazione al servizio stesso;
- 6) segnalare ogni violazione delle norme del presente regolamento con l'indicazione, ove possibile, degli eventuali contravventori.

Al personale è vietato:

- 1) accettare qualsiasi compenso in relazione al servizio;
- 2) appropriarsi di qualsiasi materiale comunque conferito, quale rifiuto al servizio N.U.

Art. 31.

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE VERSO IL PERSONALE ADDETTO

L'Amministrazione Comunale, oltre al rispetto del vigente contratto collettivo nazionale del lavoro, è tenuta a:

- garantire che il servizio venga svolto sulla base della disponibilità numerica del personale e del carico di lavoro massimo ed assegnabile, tenendo presente le priorità e le esigenze che possano verificarsi;
- fornire le attrezzature ed i materiali necessari per lo svolgimento del servizio, curando particolarmente quanto è necessario a garantire la sicurezza del personale;
- assicurare la piena collaborazione di altro personale, ove necessario.

Gli orari di lavoro vengono concordati tra l'Amministrazione Comunale e le Organizzazioni sindacali dell'Ente, sulla base delle vigenti norme contrattuali.

Art. 32

CONTROLLI

La vigilanza di quanto previsto dal presente regolamento, è affidata, oltre che al Responsabile del servizio, anche alla Polizia Municipale ed alla vigilanza sanitaria della U.S.L. competente per territorio.

Art. 33

SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, sono punite, ove non costituiscano reato e non sono sanzionate da Leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa.

Art. 34

SANZIONI

Chiunque violi il divieto di abbandono, scarico e trasporto incontrollato di rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico o di scarico di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private, è punito, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 10.9.1982, a. 915, con la sanzione amministrativa da €10 a €516 se trattasi di rifiuti urbani e, da €51 a €1.032, se trattasi di rifiuti speciali, nonché con la pena dell'arresto sino a 6 mesi o con l'ammenda da €103 a €2.582 se trattasi di rifiuti tossici nocivi.

Alle attività di accertamento e alle sanzioni amministrative previste dal precedente comma, si applicano le disposizioni di cui al Cap. I° della Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 35

A chiunque non ottemperi all'ordinanza del Ministero della Sanità o del Presidente della Giunta Regionale o emanata dal Sindaco nell'ambito delle rispettive competenze, in caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per lo smaltimento dei rifiuti in speciali forme, si applicano le pene e le ammende previste dall'art. 29 del citato D.P.R. 915/82 (arresto da 3 mesi ad un anno e ammenda da €516 a €2.582).

Art. 36

Nei confronti dei Sindaci, degli Enti ed imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione, si applicano le pene previste dagli artt. 25, 26 e 27 del D.P.R. 915 del 10.9.1982.

APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 37

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

La tassa è dovuta per l'occupazione o la determinazione di locali ed aree private, a qualsiasi uso adibito, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

Art. 38

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.

La tassa è, comunque, applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa per distanze superiori ai 1.000 metri.

Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 50 del Decreto Legislativo 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di N.U. ed al competente Ufficio Tributi del Comune. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti della tassa.

In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza di raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 39

LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Art. 40

ESCLUSIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 41

DESTINAZIONE PROMISCUA

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 42

ESCLUSIONE DALLA TASSA

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri

Art. 43

SOGGETTI PASSIVI — SOLIDARIETA'

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt. 38, 39 e 41 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Art. 44

CONDOMINIO - MULTIPROPRIETA' - CENTRI COMMERCIALI

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota pari dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nel caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai— singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare al competente Ufficio del Comunale, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 45

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 44, comma 2.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 46

TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE

Sono computate per la metà le superficie riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2.

Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte che costituiscono pertinenza di accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Art. 47

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

N. ord.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %	Massima riducibilità prevista dal decreto
1	Abitazione con unico occupante	25	1/3
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune	33	1/3
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.	33	1/3
4	Utenti che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale	25	1/3
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	25	30%

Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D. Lgs. 15. 11.1993, n. 507.

Art. 48

CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICIE TASSABILI

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree, secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti 20 categorie

1	LOCALI ADIBITI AD USO ABITAZIONE E GARAGE E DEPOSITI FAMILIARI
2	LOCALI DESTINATI AD UFFICI PUBBLICI O PRIVATI, A STUDI PROFESSIONALI, ASSICURATIVI, ESATTORIE, BANCHE, AMBULATORI E LABORATORI ANALISI E SIMILI
3	LOCALI ED AREE ADIBITI A MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE
4	ATTIVITA DI ISTRUZIONI CULTURALI E SPORTIVE, RICREATIVE, POLITICHE E RELIGIOSE
5	SALE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE
6	SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE
7	PALESTRE
8	SALE DA BALLO E DISCOTECHE
9	DEPOSITI AUTONOMI DI MERCI
10	COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO O CON GRANDI SUPERFICI ESPOSITIVE (MOBILIFICI)
11	LOCALI ED AREE AD USO DI PRODUZIONE ARTIGIANALE
12	LOCALI ED AREE ADIBITE AD USO DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI
13	LOCALI ED AREE ADIBITE A PUBBLICI ESERCIZI
14	LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' INDUSTRIALE
15	ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI ALIMENTARI O DEPERIBILI
16	-FARMACIE -
17	SUPERMERCATI
18	STABILIMENTI OLEARI O VINICOLI
19	AREE DISTRIBUTORI CARBURANTI
20	CASERME CARABINIERI E COMMISSARIATO

ha precisata classificazione è stata predisposta tenendo presente anche l'art. 68 del D.Lgs. 507/93.

Art. 49

AGEVOLAZIONI RIDUZIONI

Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore nel servizio.

A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.

Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.

Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

Art. 50

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:

n. ord.	DESCRIZIONE
1	Gli stabili (e relative aree) adibiti ed uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto e provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
2	Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, ad usi diversi da quello del culto In senso stretto. -

Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 55 con annotata la richiesta di esenzione.

L'esenzione dovrà, comunque, essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale.

La stessa deliberazione dovrà prevedere:

- a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 gg., l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione;
- b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

Art. 51

TARIFFE

Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:

- a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
- b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
- c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo;

La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa, entro **30 gg.**, alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di 6 mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non é obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

Art. 52

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.

La misura è determinata dalla Giunta Comunale in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria, recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa o qualitativa a produrre i rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D. Lgs. n. 507/93, relative alla tassa annuale.

Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

Art. 53

SERVIZIO STAGIONALE

Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio.

Art. 54

INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora, tuttavia, il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese

con diritto di sgravio o restituzione in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 55

DENUNCE

I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o, comunque, influisca sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia, originaria di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o che detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale, ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni, nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno degli obbligati o dal legale rappresentante o negoziale.

L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di cui al comma 1.

Art. 56

LOTTA ALL'EVASIONE

Per assicurare una efficace lotta all'evasione, gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

- i) dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente articolo e di qualsiasi altro atto rilevante al fine della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
- 2) La "cartella del contribuente" di cui al precedente n. 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della

numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate “le cartelle” per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;

- 3) Dovrà essere impiantato uno “schedario del contribuente” le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all’utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

- 1) Dovrà assicurare all’Ufficio Tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

- 1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

- 1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l’Ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa

Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all’evasione, nonché di assistenza agli utenti.

Art. 57

ACCERTAMENTO

In caso di denuncia infedele o incompleta, l’ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all’anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui .ha avuto inizio l’utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa, l’ufficio emette avviso di accertamento d’ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l’organizzazione e la gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell’eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l’indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

Gli avvisi di cui al comma i devono contenere altresì l’indicazione dell’organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Ai fini del potenziamento dell’azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o

pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte alla tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 58

RISCOSSIONE

Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del. D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507.

Art. 59

CONTROLLO DEI DATI

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui al precedente art. 57, l'Ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese diritti, dati e notizie. rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

Art. 60

ACCESSO AGLI IMMOBILI

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Art. 61

ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 62

FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 63

RIMBORSI

Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

ART. 64

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1. Gli articoli 65 66 67 68 69 disciplinano, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.
2. Le norme contenute nel presente regolamento, in contrasto con quelle dettate negli articoli sopraindicati, si intendono abrogate.

ART. 65

INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

1. L'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

ART. 66

CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE.

1. L'ufficio tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio

opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso del tributo rispetto a quello richiesto.

ART. 67

MOTIVAZIONE DEGLI ATTI - CONTENUTI

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti devono comunque indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

ART. 68

TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE - ERRORI DEI CONTRIBUENTI

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

4. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma

tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

ART. 69

INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

Art. 70

NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 71

PIÙ PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art . 72

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

Art. 73

VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Art.74

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente regolamento, approvato con delibera consiliare n. del 5.2.94, non è stato modificato nella parte normativa disciplinante la tassa ma solo adeguato all'euro, nella parte in cui indica somme in lire, ed ai principi dettati dallo statuto del contribuente; si applicano, pertanto, le disposizioni normative vigenti alla data di approvazione del nuovo regolamento recante gli adeguamenti descritti nel presente articolo, le quali vanno a sostituire quelle attualmente non più in vigore.

TABELLA N. 1

(AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO)

Possono essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento al normale servizio di raccolta e smaltimento, i rifiuti speciali provenienti da attività artigianali, commerciali e di servizio che rispettano le seguenti condizioni:

- a) il loro smaltimento negli impianti finali non dia luogo ad emissioni, effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quello derivante dallo smaltimento nei medesimi impianti di rifiuti urbani;

- b) i rifiuti non siano stati contaminati da sostanze classificate come pericolose ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- c) i rifiuti abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli sottoelencati:
- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - sacchi o sacchetti di plastica o carta, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette ecc.;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e similpelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell'ad. 2 del D.P.R. 915182;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scadi di caffè, scadi dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scadi derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - scadi vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazione basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula. scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.